



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 febbraio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0415 (COD)**

**6667/14
ADD 1**

**CODEC 467
RELEX 144
FIN 129
DEVGEN 36
ACP 26
CADREFIN 32
COHOM 34
COEST 45
COLAC 8
COMEM 36
ASIE 16
COASI 32
WTO 73**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
- = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce uno strumento europeo di vicinato* e del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)**

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna *** e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce uno strumento europeo di vicinato* e al regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)***, mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa "biocidi".

Dichiarazione della Commissione europea relativa ai "rientri"

In linea con gli obblighi previsti dall'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, la Commissione europea inserirà nel progetto di bilancio una linea per le entrate con destinazione specifica interne e indicherà, per quanto possibile, il loro importo.

* GU: Inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento 2011/0405 (COD).

** GU: Inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento 2011/0404 (COD).

*** GU: Inserire il numero e la data del regolamento di cui al documento 2011/0415 (COD).

L'autorità di bilancio sarà informata dell'importo delle risorse accumulate ogni anno durante il processo di pianificazione del bilancio. Le entrate con destinazione specifica interne saranno incluse nel progetto di bilancio solo nella misura in cui il loro importo è certo.
